



**COMANDO POLIZIA LOCALE  
COMUNE DI LIMBIATE**

Piazza 5 Giornate, 3 - Tel. 02.99.09.76.21 - Fax 02.99.65.604  
E-mail: [polizia.locale@comune.limbiate.mb.it](mailto:polizia.locale@comune.limbiate.mb.it)



Limbiate, li .....

Al Prefetto di Monza e Brianza  
(presentato al Comando di Polizia Locale di Limbiate/Sportello Polifunzionale  
del Comune di Limbiate)

**Oggetto: Ricorso contro verbale di violazione al Codice della Strada**

Il sottoscritto .....

nato a..... il .../.../.....

residente a ..... In Via .....

**R I C O R R E**

(ex articolo 203-1° comma del Codice della Strada)

Contro i verbali n°..... (di cui si allega copia)

n°.....

n°.....

n°..... (del Codice della Strada)

Ritiene infatti di poter portare a sua difesa le seguenti motivazioni:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Eventuali

( ) allego i sottoelencati documenti che ritengo idonei a supportare il ricorso:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

( ) chiedo di essere sentito personalmente in merito al verbale

## INFORMAZIONI UTILI:

Il ricorso può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, altrimenti il ricorso è inammissibile .

E' possibile anche inviare il ricorso con raccomandata ( con avviso di ricevimento ) direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo all'indirizzo Via Prina 17, 20900 MONZA, ma in tal caso è previsto un allungamento del termine del procedimento di ulteriori 30 giorni rispetto il termine complessivo 'ordinario' di 180 giorni.

Vista l'equiparazione per legge tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta, può essere presentato utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) della Prefettura:

[protocollo.prefmb@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmb@pec.interno.it)

avendo cura di rispettare le seguenti indicazioni:

- la P.E.C. deve essere intestata al ricorrente;
- Il ricorso deve essere firmato digitalmente dal titolare della PEC/ricorrente o, in alternativa, recare in allegato, in formato pdf, il testo del gravame firmato, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

E' importante conservare la ricevuta con cui è stato inviato il ricorso. Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) del ricorso all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne spedito dal ricorrente direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo. Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria, e non verranno detratti punti dalla patente. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso viene rigettato, l'organo accertatore provvederà a notificare il decreto di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati, entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto.

Inoltre, per quanto riguarda i termini entro cui il Prefetto può decidere il ricorso, qualora il ricorrente chieda di venir personalmente sentito dal Prefetto, i termini restano sospesi per tutto il tempo da quando il ricorrente riceve la convocazione, fino al giorno fissato per lo svolgimento dell'audizione (anche in caso di mancata presentazione dell'interessato convocato). Se il ricorso viene rigettato, viene ingiunto al ricorrente anche il pagamento della spesa sostenuta per la convocazione dell'audizione.

Se il Prefetto dichiara l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso, oppure, ad esempio, dichiara la nullità di un ricorso privo di firma autografa del ricorrente, tale ricorso non produce alcun effetto giuridico, come se non fosse mai stato presentato . Se non era stata pagata (entro il termine di legge) la sanzione in misura ridotta, verrà applicata la procedura prevista dalla legge per un importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale.

Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto la formale notificazione o contestazione del verbale da parte dell'organo accertatore, ed entro il 60° giorno successivo alla notificazione/contestazione. Se non ha avuto luogo né alcuna notificazione né alcuna contestazione immediata della violazione, il procedimento sanzionatorio non può comunque avere ulteriore corso, e pertanto nessun soggetto ha interesse giuridico al ricorso. Non è pertanto possibile, ad esempio, proporre un ricorso avverso un mero "avviso" trovato sul parabrezza di un veicolo in sosta.

Per le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il Prefetto emette un'ingiunzione di pagamento, anche se non è stato proposto alcun ricorso. Tuttavia, se sono passati oltre cinque anni dall'accertamento della violazione, il procedimento viene archiviato per prescrizione.

Nel caso che il Prefetto respinga un ricorso, l'importo di cui viene ingiunto il pagamento non può (per legge) essere inferiore al doppio del minimo edittale per quella determinata violazione.